



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 15F/2020

T.F. 1/2021

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente est.

Avv. Cristiano Novazio

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento adottato in data 4 gennaio 2021 dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Roberto Padovani nei confronti del Sig. Diego Noaro.

FATTO

Con atto in data 4 gennaio 2021 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Roberto Padovani, deferiva innanzi a codesto Tribunale il Sig. Diego Noaro, richiamando a supporto l'art. 4, comma 1 – n. 1) del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf, di cui viene asserita la violazione.

Questa, in dettaglio, la vicenda fattuale.

Con esposto del 2 dicembre 2020 il Sig. Thomas Anderson ha rappresentato:

- che il giorno 15 novembre 2020, durante lo svolgimento del Torneo TMOPEN Race to

Marrakech presso il Golf Club di Vicenza, mentre si trovava all'altezza della buca n. 7 (parallela alla buca n. 8), un componente del suo flight, Luigi Marcello Carlotto, gli aveva detto di aver visto un giocatore muovere la palla prima con il piede e poi, di nuovo, con la mazza da golf;

- che dunque anche lui stesso si era messo ad osservare quel giocatore - poi identificato come Diego Noaro - che si trovava all'altezza della buca 8, a una distanza di circa 50 metri, nella Rough vicino ad un albero, e poteva constatare che il suddetto aveva nuovamente usato la mazza per muovere la palla;

- che aveva informato il predetto giocatore di averlo visto di persona compiere intenzionalmente quel gesto (circostanza, peraltro, subito negata dal Noaro);

- che aveva richiamato l'attenzione di Luigi Guazzo (componente del flight del Noaro) avvisandolo dell'accaduto, affinché si assicurasse che il marcatore del Noaro ne fosse messo a conoscenza;

- che all'esito del suo giro si era recato in segreteria e aveva segnalato l'accaduto;

- che riparlandone con il predetto Guazzo, era risultato effettivamente che in un primo momento la palla si trovava a circa 30-50 cm dietro ad un albero (e quindi, in una posizione difficile da colpire), mentre invece in un secondo momento, dopo l'intervento di esso Anderson sull'infrazione vista, il giocatore Noaro aveva un tiro libero e facile.

Si instaurava pertanto il procedimento disciplinare, a cui veniva delegato il Sostituto Procuratore Avv. Roberto Padovani, nel corso del quale venivano acquisiti i seguenti elementi istruttori:

a) - la testimonianza di Luigi Carlotto, nella quale egli dichiara di aver visto il Noaro dapprima cercare la pallina tra le piante e il fogliame, insieme al suo marcatore (Paolo Lupato); e poi, una volta trovatala – ed allontanatosi il suo marcatore – calpestarla con il piede (per spostarla al di fuori della linea di disturbo di una pianta) ed in seguito con la mazza da gioco al fine di avere la visuale libera.

In detta testimonianza il Carlotto dichiara altresì di aver informato di ciò il suo compagno di flight (l'esponente Anderson) che aveva per ciò stesso iniziato anche lui ad osservare il Noaro, constatando che, ancora una volta, aveva spostato la pallina, concludendo di aver visto,

nettamente, a quel punto il Noaro "*tirare libero da impedimenti*";

b) - la testimonianza di Paolo Lupato, nella quale egli dichiara che il Noaro – nelle medesime circostanze di spazio e di tempo rappresentate dall'esponente – gli aveva riferito che stava spostando delle foglie intorno alla sua pallina e che in quel momento il flight che tirava in direzione opposta (buca 7 che corre parallela alla buca 8) lo aveva accusato di aver deliberatamente spostato la pallina mentre al contrario, secondo la sua versione, se la pallina era stata toccata ciò era avvenuto del tutto involontariamente e senza che fosse stato possibile rendersene conto.

Sostiene ancora il Lupato che, nel dubbio sulla volontarietà o meno del gesto (su cui anche Lupato stesso non sa come esprimersi), è stata conteggiata una penalità al Noaro che infatti ha concluso la buca 8 con punteggio nullo;

c) - la dichiarazione rilasciata dal Diego Noaro, che sottolinea l'involontarietà del gesto che, quand'anche compiuto (cosa di cui non è sicuro), non gli avrebbe comunque arrecato alcun vantaggio in termini di punteggio, dato lo score (di 11 punti) che aveva in quel momento.

Il Noaro conferma di essersi attribuito una penalità per evitare inutili contestazioni (anche con il dissenso del suo marcatore), anche in considerazione della circostanza che tale penalità non avrebbe inciso sul suo punteggio ("*tanto non mi cambia niente*").

Quanto alle ulteriori richieste di acquisizione di resoconti sull'accaduto, l'esponente Anderson dichiarava di non aver null'altro da aggiungere a quanto già scritto ed il Sig. Guazzo non dava riscontro alla richiesta pervenutagli.

Venivano invece acquisiti gli score del Noaro e del suo marcatore (Lupato), che riportano effettivamente una "X" alla buca 8, e dunque il conseguimento di 11 punti stbl nelle prime 7 buche.

Con mail del 18 dicembre 2020 il Noaro riceveva l'informativa di cui all'art. 66, IV co., Regolamento di Giustizia, cui forniva riscontro negando ancora la propria responsabilità.

Esaminata la documentazione pervenuta, ed in particolare le concordanti dichiarazioni fornite sia dall'esponente Anderson che dal Carlotto (nelle quali entrambi avevano affermato di aver visto il Noaro spostare la palla con il ferro da gioco ed anche con il piede), correttamente

giudicate attendibili, per difetto di emersione di elementi contrari, e potendosi dunque fondatamente ritenere la commissione di un illecito sportivo a carico del Noaro ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 1 del Regolamento di Giustizia Federale, il Sostituto Procuratore adottava in data 4 gennaio 2021 l'atto di deferimento a giudizio nei confronti del Sig. Diego Noaro, ai sensi dell'art. 66, c. IV, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf.

In difetto di richiesta di decreto sanzionatorio, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione, da tenersi con modalità da remoto, per il giorno 23 febbraio 2021.

Alla detta udienza la Procura insisteva per l'accoglimento del deferimento.

Il Collegio si riservava.

DIRITTO

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La ricostruzione della vicenda come operata nell'esposto del Sig. Anderson va infatti ritenuta attendibile, in quanto non smentita da circostanze contrarie ma anzi concordante con la testimonianza resa dal Carlotto ed in linea altresì, sotto un profilo prettamente fattuale, con quanto dichiarato dallo stesso Noaro.

Il Noaro è stato visto in due diverse occasioni, all'altezza della buca 8, spostare la palla con il ferro da gioco; ed è stato visto, altresì, muovere di nuovo la palla con il piede (testimonianza di Carlotto).

E tale circostanza di fatto non è stata contraddetta nemmeno dal Noaro stesso che, sia pur sottolineandone l'involontarietà, non ha negato di aver mosso effettivamente la palla (tant'è che si è assegnato un punteggio nullo per la buca 8, come risulta dall'esame dello score, e confermato dal suo marcatore).

A ben vedere, peraltro, questo Collegio ritiene che le infrazioni commesse dal Noaro siano in realtà due.

Dalla disamina delle dichiarazioni rese, ed acquisite al presente procedimento, risulta infatti che il Noaro non solo abbia spostato la palla (prima infrazione) ma anche che lo stesso non l'abbia poi ripiazzata al punto in cui si trovava prima dello spostamento (seconda infrazione), come si evince agevolmente dalla mera lettura dell'esposto dell'Anderson che, riferendosi al

Guazzo, rappresenta come costui si fosse avvicinato alla pallina, ritenendo erroneamente che si trattasse della sua, ed avesse notato che la stessa si trovava a circa 30-50 cm dietro ad un albero – e quindi in una posizione difficile da colpire – mentre in un secondo momento, dopo l'intervento di esso esponente sull'infrazione vista e rilevata, il giocatore Noaro aveva un tiro libero e facile (per cui, all'evidenza, la palla non si trovava più dietro l'albero).

Quanto al profilo dell'esame sull'elemento soggettivo della intenzionalità o meno del gesto compiuto in ordine allo spostamento della palla, il Collegio ritiene intenzionale il gesto compiuto dal Noaro.

In disparte l'elemento della comprovata esperienza del giocatore, dato dal suo handicap (1° categoria), che mal si concilia con un errore grossolano quale quello dell'accidentale ripetuto spostamento della palla con il ferro, non convince più in generale quanto dichiarato dal Noaro, in pretesa giustificazione dell'accaduto, sul fatto che *"non avrei avuto alcun vantaggio con il punteggio che avevo"*, e sul fatto che si era dato la penalità *"tanto non mi cambiava niente"*.

Al contrario invece, e come confermato dalla disamina del documento riportante lo score di gara, alla buca 8 (con par 5) e alla buca 9 (con par 4) il Noaro avrebbe beneficiato di un colpo, in ragione del suo handicap, e pertanto ben avrebbe potuto conseguire un risultato utile per la sua classifica, persistendo al momento dell'infrazione, dunque, un interesse a mantenere uno score concorrenziale (anche alla luce del punteggio finale conseguito dal vincitore della gara). A conferma del quadro probatorio delineato dal Sostituto Procuratore, il Sig. Noaro va dunque riconosciuto responsabile dell'illecito sportivo ascrittogli ai sensi dell'art. 4, c. 1 n.1 del Regolamento di Giustizia e passibile della sanzione della esclusione temporanea, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. e) del predetto Regolamento.

Circa la quantificazione di detta sanzione, che la citata norma prevede per un periodo da nove mesi a tre anni, il Collegio ravvisa la sussistenza di una circostanza attenuante, in ragione del riconoscimento da parte del Noaro del proprio errore, tradottosi nell'attribuzione volontaria e spontanea della penalità.


PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del deferimento

promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Roberto Padovani con atto del 4 gennaio 2021, ritiene il Sig. Diego Noaro responsabile dell'illecito ascrittogli per la condotta tenuta in occasione delle circostanze e per le causali ivi descritte, ai sensi dell'art. 4, c. 1 n.1 del Regolamento di Giustizia e commina pertanto al predetto Diego Noaro, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. e) del citato Regolamento, la sanzione della squalifica temporanea dalle competizioni di rilevanza federale per un periodo di mesi 7 (sette), consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per il periodo indicato.

Così deciso in Roma, 11 marzo 2021

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti est.
Componente



Avv. Cristiano Novazio
Componente

